Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **02 OTTOBRE 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame congiunto, ex art. 2 del DPR 218/2000, della situazione occupazionale di **FIDENTE SPA**, per accedere ad un nuovo periodo di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Marcello Mirabelli,Carolina Daccò;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le,Marco Verzari;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- sulla base di apposito verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 28.03.2013, la **FIDENTE S.P.A.** (d'ora in poi Società) ha già fatto istanza per vedersi riconoscere il beneficio della Cassa integrazione guadagni in deroga, a favore di un numero massimo di 128 lavoratori per il periodo dal 09.03.2013 all'08.09.2013;
- con nota del 29.08.2013 (Prot. n. 32/0018346/MA003.A001 del 02.09.2013) la suddetta Società ha richiesto all'intestata Amministrazione un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all'esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un nuovo periodo di Cig in deroga;
- il Ministero, pertanto, con nota del 12.09.2013 (Prot. n. 32/0019261/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate alla riunione del 18 Settembre 2013, riunione poi rinviata con apposito verbale alla odierna seduta;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito il perdurare delle difficoltà gestionali legate alla rimodulazione dell'appalto di servizi in essere presso le Agenzie di BNL Paribas ubicate nelle regioni Liguria, Piemonte,Valle d'Aosta, Campania, Abruzzo e Molise. A tale ultimo riguardo la Società dichiara di aver ceduto in subappalto, regolarmente autorizzata dalla committenza, alla Società Pulim 2000 S.c.a.r.l. il servizio di pulizia presso le agenzie BNL ubicate nella regione Campania (provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) eccezion fatta per la provincia di Napoli;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di adeguarsi alle nuove condizioni richieste dalla stazione appaltante salvaguardando i livelli occupazionali.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata, – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **09.09.13** e sino al **31.12.13**, per un numero massimo di **124 lavoratori,** ripartiti come di seguito specificato:

 - **REGIONE LIGURIA**: **n. 27** lavoratori, di cui n. **25** Part Time con applicazione media dell'istituto del Part Time al 41,30% e n. **2** Full Time , verranno collocati in Cig con riduzione media del 25% e punte di utilizzo della stessa che potranno arrivare fino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro settimanale nel rispetto della citata media;

 - **REGIONE PIEMONTE**: **n. 53** lavoratori, di cui n. **51** Part Time con applicazione media dell'istituto del Part Time al 27,14% e n. **2** Full Time verranno collocati in Cig con riduzione media del 35% e punte di utilizzo della stessa che potranno arrivare fino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro settimanale nel rispetto della citata media;

 - **REGIONE CAMPANIA: n. 38** lavoratori, di cui n. **35** Part Time con applicazione media dell'istituto del Part Time al 64,26% e n. **3** Full Time verranno collocati in Cig con riduzione media del 70% e punte di utilizzo della stessa che potranno arrivare fino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro settimanale nel rispetto della citata media;

 - **REGIONE ABRUZZO: n. 6** lavoratori tutti in Part Time con applicazione media dell'istituto del Part Time al 47,40 % verranno collocati in Cig con riduzione media del 25% e punte di utilizzo della stessa che potranno arrivare fino ad un massimo del 100% dell'orario di lavoro settimanale nel rispetto della citata media.

2. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
 Si invita la Società, qualora non avesse l'accentramento contributivo, ad indicare nella suddetta istanza le Matricole INPS relative alle sedi coinvolte dal presente accordo.
7. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Liguria, Piemonte, Campania e Abruzzo ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 02.10.2013
Letto, confermato e sottoscritto

FIDENTE S.P.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UIL TRASPORTI

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI